



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

Allegato "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FRUIBILITA' DEI DATI ANAGRAFICI (DATI PERSONALI NON SENSIBILI) PER FINI ISTITUZIONALI TRA IL COMUNE DI ROMETTA E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GESTORI DI PUBBLICI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 58 DEL D.LGS. N. 82/2005 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD" (CON LE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 6, SALVI I CASI PREVISTI DALL'ART. 24 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Il **COMUNE DI ROMETTA**, in seguito denominato "Comune erogatore", con sede in Piazza Margherita codice fiscale/partita IVA 00136550837, titolare del trattamento della banca dati anagrafica, rappresentato dal _____, legittimato alla firma della presente convenzione, in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

_____,
in seguito denominato "Ente fruitore", con sede in _____
codice fiscale/partita IVA _____
rappresentato da _____
nella propria qualità di _____,
legittimato alla firma della presente convenzione, in virtù della deliberazione/atto

PREMESSO CHE:

- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ veniva approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati anagrafica da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici servizi che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 50 e 58 del D.Lgs. 82/2011;

- Con nota del _____ pervenuta al protocollo comunale in data _____ n. _____ l'Ente fruitore chiedeva di aderire alla convenzione che consente l'accesso telematico alla banca dati anagrafica essenziale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, specificando gli adempimenti normativi, le finalità istituzionali perseguite e i motivi che titolano l'ente all'accesso dei dati;

VALUTATA la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria-incaricata del servizio _____;



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

VISTA la Legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

VISTO il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015 n. 126 art. 1 con il quale vengono modificati diversi articoli del regolamento anagrafico a seguito dell'introduzione della nuova anagrafe nazionale e delle nuove realtà che modificano le posizioni anagrafiche procedendo all'abrogazione degli art. 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 sono abrogati, fatto abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante "Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";

VISTI l'art. 2 della Legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di acquisizione diretta di documenti e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 16, 40, 43, 44 Bis, 46, 47, 71 e 72, disciplinanti gli accertamenti d'ufficio, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;

VISTO l'art. 2 della Legge 15/05/1997 n. 127 riguardante, tra l'altro, le disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare il comma 5;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 11 Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 15 Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 18 Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19 Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

Art. 28 Titolare del trattamento

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29 Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente;
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti;
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare;
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30 Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite;



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 31 Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 34 Trattamento con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

[g...]

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari”;

VISTO il D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni dell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese (...)

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche (...).

Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 24, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile

l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto

Art. 52 Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. (...)

Art. 58 Modalità della fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (...);

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in particolare:

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all' art.58 del CAD;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti;



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

IN CONFORMITA' alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche amministrazioni – versione 2.0 Adottate da DigitPA con Determinazione Commissariale n. 126 del 24/07/2013;

VISTO l'art. 16 della Legge n. 2/2009 in tema di comunicazione unica al cittadino;

VISTA la Legge n. 183 del 12/11/2011, art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 2 comma 1 lettera C prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;

VISTA la Circolare del 22/10/1999, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002 , n. 3;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/12/2011 n. 14;

VISTO il Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 22.05.2018;

CONSIDERATO :

- Che il Comune di Rometta ha attivato una procedura informatica di consultazione del data-base anagrafico nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;
- Che ai sensi degli artt. 43, 44bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all'utenza;
- Che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti sono caratterizzati dal livello minimo di formalità;

Tutto ciò premesso, le parti “Comune erogatore” ed “Ente fruitore”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse e definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **Ente erogatore:** l'amministrazione municipale di Rometta - *Servizio Servizi Demografici*, titolare di banche dati accessibili per via telematica che ha la responsabilità della raccolta, conservazione



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 c. 2 del CAD;

- **Ente fruitore:** l'amministrazione o la società pubblica e il gestore di servizio pubblico che accede ai dati resi disponibili dall'Ente erogatore, per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

- **Dato anagrafico:** dato personale (sono esclusi quelli sensibili e giudiziari) desumibile dalla certificazione anagrafica e dai registri delle Anagrafi della Popolazione Residente e dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero;

- **Accessibilità e fruibilità telematica ai dati:** proprietà dei sistemi informatici meglio specificati nell'Allegato Tecnico, mediante i quali viene data la possibilità all'Ente fruitore di accedere ai dati anagrafici attraverso il sito istituzionale dell'Ente erogatore;

- **Convenzione:** accordo per adesione ove sono indicati i limiti e le condizioni di accesso al dato anagrafico, per finalità istituzionali, volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali di natura anagrafica ai sensi della vigente normativa in materia;

- **Richiesta di Adesione:** Istanza di accesso telematico per la consultazione e la verifica on line di predeterminati dati anagrafici, rispondenti ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità istituzionali perseguite

Art. 2 - Oggetto e finalità della convenzione.

La presente convenzione ha la finalità di consentire l'accesso telematico unidirezionale ai dati anagrafici conservati nei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) e AIRE (Italiani residenti all'estero) in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia;

Le informazioni personali non sensibili cui si concede accesso verranno selezionate dal Comune Erogatore nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna finalità da perseguire dall'Ente fruitore;

Il Comune di Rometta, nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa in cui è compreso il servizio *Servizi Demografici*, autorizza l'Ente richiedente che, come sopra rappresentato, accetta, l'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici del Comune di Rometta per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli, l'ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe;

L'accesso e la consultazione più estesa dei dati contenuti negli atti anagrafici è consentita solo a personale appositamente incaricato dall'autorità giudiziaria ed agli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di Finanza.

Il livello di accesso viene determinato dall'Ente Erogatore, su proposta espressa dell'Ente Fruitore formulata in base al riferimento normativo che legittima il fruitore ad accedere al dato anagrafico ed alla finalità istituzionale perseguita. Ciò al fine di rendere consultabili al singolo utente esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite. La consultazione viene pertanto autorizzata con profili diversificati di accesso partendo da un livello base (dati anagrafici relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, stato di famiglia (art. 33 comma 1 DPR 223/1989) ed al codice fiscale (Validato o non validato dall'Agenzia delle Entrate);



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

Livelli di accesso più ampi possono essere autorizzato solo se l'Ente fruitore documenterà e motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati richiesti.

Art. 3 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza.

L'Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) garantire che l'accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base delle visure anagrafiche autorizzate;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente fruitore inoltre si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (Codice della Privacy);
- procedere al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- eliminare i dati ricevuti dal Comune non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili, e di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza. Nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti “robot”) allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso;
 - comunicare tempestivamente all’amministrazione titolare;
 - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza ;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
 - ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione.
- In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute;

L’Ente fruitore dichiara inoltre di essere consapevole della possibilità di controlli a campione da parte del Comune previsti dal Codice della privacy per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l’espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio. L’Ente si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/ implementazione delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy.

L’Ente si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

Art. 4 - Modalità di accesso e servizi erogati

Il Comune erogatore consente l’accesso telematico tramite la rete internet ai servizi di ricerca/consultazione dei dati contenuti nelle banche dati demografiche, attraverso accesso web protetto, attivato sul sito istituzionale del Comune o su un sito tematico all’uopo predisposto.

Per ragioni di sicurezza, l’interrogazione via Internet avviene direttamente sulla banca dati principale dell’Anagrafe della popolazione in modalità di sola lettura.

La storicità del dato anagrafico consultabile telematicamente decorre dall’anno 2001.

Le ricerche storiche per i periodi precedenti a tale data sono eseguite direttamente dall’Ufficio Anagrafe su motivata istanza.

L’Ente Erogatore assegna le credenziali per l’accesso ai dati anagrafici agli incaricati esterni al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati e si riserva di disabilitare gli accessi, qualora rilevi delle anomalie nell’utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

Le credenziali (USER ID – PASSWORD) saranno assegnate dal Comune di Rometta e comunicate separatamente personalmente o in alternativa via PEC al Responsabile del Trattamento (e/o agli Incaricati

dal Responsabile se muniti di indirizzo PEC). La password provvisoria verrà modificata dall’incaricato al primo utilizzo. In caso di smarrimento delle credenziali o di cessazione di un utente dall’incarico l’Ente

Fruitore, si impegna a darne immediata notizia all’Ente Erogatore tramite e mail all’Indirizzo PEC del Comune di Rometta (protocollo@pec.comunerometta.com) affinché si provveda alla disabilitazione.



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

La descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di fruizione dei dati e le regole di accesso, i livelli di servizio forniti, le regole minime di sicurezza sono contenute nell'Allegato B che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 5 - Titolarità della banca dati

L'Ente Erogatore, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del CAD, conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati dell'Anagrafe e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche: il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica infatti la titolarità del medesimo. L'Ente Fruitore si impegna a non cedere a terzi i dati cui accedono attraverso la convenzione. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione. E' altresì vietato apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati anagrafica e di stato civile. Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno o strumento equivalente (PEC - Posta Elettronica Certificata).

Art. 6 - Responsabile del trattamento

L'Ente fruitore individua tra il proprio personale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, il responsabile esterno del trattamento alla cui nomina si provvederà, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 196/2003, con specifico atto di cui all'allegato D, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di cui al Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza (allegato B al D. Lgs. 196/2003), che l'Ente dichiara di conoscere e che si impegna a rispettare. Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a nominare a sua volta gli incaricati del trattamento sulla base dello schema di incarico di cui all'Allegato D, garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare all'Ente Erogatore l'elenco degli incaricati che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti delle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione. In caso di sostituzione del responsabile o degli incaricati del trattamento, l'Ente si impegna a comunicarne tempestivamente i nominativi al Comune.

Il Responsabile dell'Ente Fruitore deve effettuare entro il mese di dicembre di ogni anno, anche in collaborazione con l'Ente erogatore, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione di accesso ai dati anagrafici in relazione alle funzioni attribuite e sull'attualità delle utenze attive.

Art. 7 - Limitazione e responsabilità

L'Ente Erogatore è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. L'Ente Fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza e si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

Art. 8 - Costi

La consultazione della banca dati dell'Anagrafe è fornita gratuitamente dal Comune. Sono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione ad Internet e i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di collegamento con il Comune di Rometta. Non sono previste spese contrattuali.

Art. 9 - Durata e recesso

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo esplicito per altri tre anni. L'Ente Erogatore si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento analogo, con un preavviso di 15 giorni lavorativi qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o nel caso del verificarsi di eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.).

L'Ente Erogatore si riserva inoltre di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dall'evoluzione normativa e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica o delle direttive dalle autorità di controllo e garanzia in materia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPA o altri). L'Ente Erogatore si riserva, altresì, di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente Fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti dell'Erogatore, nel caso in cui l'Erogatore o le autorità di controllo e garanzia in materia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPA o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art.58 del D. Lgs. 82/2005, ravvisino nella gestione od utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura. L'ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno 30 giorni da inviare al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno o strumento equivalente (posta elettronica certificata).

Art. 10 - Accesso reciproco alla banca dati

L'Ente Fruitore si impegna a concedere al Comune di Rometta l'accesso alla propria banca sempre che sia consentito dalla legge e qualora venga eventualmente richiesto dall'Ente Erogatore.

Art. 11 - Foro competente

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Messina.

Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n.131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 - Tabella allegato B - del DPR 642/1972.



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

Art. 13 - Informativa e comunicazione

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. La stipula della presente convenzione viene comunicata a DigitPA, secondo quanto previsto dall'art.58 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per comunicazioni relative alla presente convenzione e per segnalare mal funzionamenti nell'accesso dei dati l'Ente fruitore potrà rivolgersi al sottoscritto Responsabile presso la sede legale del Comune di Rometta, Piazza Margherita all'indirizzo P.E.C. istituzionale: **protocollo@pec.comunerometta.com**

Art. 14 - Autocertificazione di conformità

In quanto la presente convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera b) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comune dichiara la piena conformità della stessa alle Linee Guida per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni – art. 58 comma 2 del CAD, Giugno 2013 v.2.0.

Rometta, _____

PER IL COMUNE DI ROMETTA

PER L'ENTE _____

Il Responsabile Area Amministrativa

Il Legale Rappresentante
